

# ***FONDO PMI INNOVATIVE***

ISTITUITO E GESTITO DA **ZENIT SGR S.P.A.**

## **DOCUMENTO DI OFFERTA**

**REDATTO AI SENSI DELL'ART. 28 E DELL'ALLEGATO 1D DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO)**

***17 GIUGNO 2020***

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| 1. Politica e strategia di investimento del FIA.....   | 4  |
| 1.1 Tipi di attività in cui il FIA può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ove diversi da quelli da indicare al punto 1.4 e ogni eventuale limite all'investimento..   | 4  |
| 1.2 Circostanze in cui il Fia può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del fia.....   | 8  |
| 1.3 Nel caso di fondo <i>feeder</i> , una descrizione del fondo <i>master</i> e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti.....  | 8  |
| 1.4 operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero sottoscrizione di <i>total return swap</i> .....  | 8  |
| 2. Modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del FIA, o entrambe .....  | 9  |
| 3. Principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il FIA.....  | 9  |
| 4. Identità del Gestore, del Depositario e del revisore e di ogni altro prestatore di servizi. Funzioni e le responsabilità dei soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento .....  | 9  |
| 5. Modalità con cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita .....   | 11 |
| 6. Eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe.....  | 11 |
| 7. Procedura di valutazione del FIA e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento, ivi comprese le attività difficili da valutare.....  | 12 |
| 8. Descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali .....  | 12 |
| 9. Oneri a carico del sottoscrittore e a carico del Fondo con indicazione dell'importo massimo .   | 12 |
| 10. In ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici ed economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore.....  | 13 |
| 11. Indicazioni sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale.....  | 14 |
| 12. Modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote .....  | 14 |
| 13. Nav del FIA più recente disponibile o l'ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata .....   | 15 |
| 14. Rendimento storico del FIA, ove disponibile.....   | 15 |
| 15. Identità dei Prime Brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi, modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. Convenzione con il depositario: possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del Fondo, esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del TUF e modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo Depositario..... | 15 |
| 16. Modalità e tempi di divulgazione delle informazioni di cui all'art. 23, paragrafi 4 e 5, della Direttiva AIFMD 2011/61/UE.....   | 15 |

I termini e le locuzioni con iniziale maiuscola contenuti nel presente documento d'offerta e non diversamente definiti hanno il significato ad essi attribuito nel regolamento di gestione del Fondo (il "**Regolamento**").

## **1. POLITICA E STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FIA**

### **1.1 TIPI DI ATTIVITÀ IN CUI IL FIA PUÒ INVESTIRE, LE TECNICHE CHE PUÒ UTILIZZARE E TUTTI I RISCHI ASSOCIATI, OVE DIVERSI DA QUELLI DA INDICARE AL PUNTO 1.4 E OGNI EVENTUALE LIMITE ALL'INVESTIMENTO**

Il fondo comune di investimento alternativo italiano riservato di tipo mobiliare denominato "PMI Innovative" (il "Fondo" o il "Fia") è stato istituito in data 22 novembre 2019 dal consiglio di amministrazione di "Zenit SGR S.p.A." (la "Sgr" o la "società di gestione"), che ne ha contestualmente approvato il regolamento.

Le modalità di funzionamento del Fondo sono disciplinate dal regolamento tempo per tempo efficace; il regolamento può essere modificato con il procedimento descritto nell'articolo 22 del regolamento stesso.

La durata del Fondo è fissata in 8 anni, fermo restando quanto previsto in caso di liquidazione anticipata ai sensi dell'articolo 23 del regolamento. La SGR ha la facoltà di deliberare la proroga del termine di durata del Fondo per un periodo massimo di 2 anni per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti.

#### **Tipi di attività in cui il Fondo può investire**

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Gestione, scopo del Fondo è l'incremento nel tempo del valore del suo patrimonio, attraverso la realizzazione di operazioni di investimento, principalmente di media e lunga durata aventi per oggetto l'acquisto e/o la sottoscrizione, diretta ovvero indiretta, di strumenti finanziari prevalentemente rappresentativi di capitale di rischio di società non quotate, prevalentemente locate in Italia.

In particolare, la politica di gestione del Fondo è conforme alle previsioni del Decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7 maggio 2019 "Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in Start-up Innovative e in PMI innovative" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 156 del 5 luglio 2019. La politica di gestione del Fondo persegue le previsioni normative del Decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2016, all'articolo 1, comma 2, punto e) che individua il limite minimo di detenzione di strumenti finanziari pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dalla relazione annuale.

Il Fondo ha per oggetto l'investimento in via prevalente, in azioni emesse da società italiane non quotate, ovvero trattati su sistemi multilaterali di negoziazione, di piccole e medie dimensioni.

Nella selezione della società oggetto di investimento da parte del Fondo, la Società di Gestione non avrà alcun vincolo di tipo settoriale.

Le PMI oggetto di investimento avranno le seguenti caratteristiche:

- a. meno di 250 dipendenti, fatturato inferiore a 50 milioni di euro e totale attivo inferiore a 43 milioni di euro;
- b. assoggettamento dell'ultimo bilancio di esercizio a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
- c. rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto legge 24 gennaio 2015, n.3, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, le Società anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.

La SGR, nella selezione delle PMI, accerta che l'investimento nelle Società avvenga nel corso del ciclo di vita della PMI che è indicato nella normativa speciale richiamata.

Il Fondo privilegerà l'investimento in partecipazioni di minoranza e si propone come un *partner* a sostegno dello sviluppo e della crescita delle PMI.

Il Fondo potrà investire, in misura contenuta, in (i) strumenti finanziari emessi da imprese che non rispettano i requisiti previsti al paragrafo 2 del presente articolo, (ii) in parti di OICR nella misura massima del 10% dell'Importo Sottoscritto, (iii) in parti di altri OICR istituiti e/o gestiti dalla Società di Gestione (OICR collegati) nella misura massima del 10% dell'Importo Sottoscritto, (iv) in depositi bancari ovvero titoli di pronta liquidabilità.

Ne caso sub (iii), sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti e dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

La selezione delle PMI oggetto di investimento avverrà a valle di un processo di valutazione basato sulla loro potenzialità di creazione di valore.

### **Tecniche di investimento**

Le operazioni di investimento e/o le operazioni di disinvestimento del patrimonio del Fondo sono strutturate dalla SGR secondo i termini e le condizioni ritenuti maggiormente efficienti dalla stessa ai fini del perseguimento dello scopo del Fondo.

Ai fini del completamento degli investimenti, la SGR prevede di selezionare un contenuto numero di società verso le quali dirigere gli investimenti.

La SGR procederà a realizzare gli investimenti da parte del Fondo con l'obiettivo di assicurare una composizione del portafoglio idoneo a costituire lo stesso come investimento qualificato, consentendo al sottoscrittore di fruire dei benefici previsti dalla normativa fiscale di riferimento sopra richiamata.

Il Fondo non effettuerà investimenti in imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (2014/C 249/01).

E' inoltre escluso l'investimento in società che esercitino prevalentemente la propria attività nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio.

Il Fondo ha facoltà di detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

Al solo fine di ottimizzare l'impiego e il rendimento delle disponibilità liquide del Fondo, la SGR può investire detta liquidità in strumenti finanziari a basso rischio, di breve durata e di pronta e sicura liquidabilità. In aggiunta a quanto precede la SGR può investire la medesima liquidità anche in strumenti derivati esclusivamente per finalità di copertura dei rischi finanziari - anche derivanti dai contratti di finanziamento contratti dal Fondo - rientranti nelle categorie ammesse dalla normativa di legge e regolamentare in vigore e nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

La Società di Gestione potrà in particolare utilizzare strumenti finanziari derivati finalizzati allo scopo di copertura dei rischi fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalle politiche di investimento del Fondo.

\*\*\*

### **Rischi associati**

L'investimento nel Fondo comporta un grado di rischio connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio dello stesso. I rischi associati al Fondo sono di seguito descritti:

- **rischio di mercato**: consiste nel rischio che il valore della quota di partecipazione al Fondo subisca una diminuzione in seguito all'oscillazione del valore degli attivi nei quali è investito il patrimonio del Fondo. In particolare, le società oggetto di investimento sono principalmente imprese che svolgono, direttamente o indirettamente, rilevanti attività di impresa in tutti i settori merceologici, sia industriali che di servizi, con sole limitate eccezioni: sono quindi soggette in modo specifico al rischio del settore in cui si concentra la loro attività e più in generale al rischio Paese; inoltre, le società in portafoglio potrebbero essere soggette a eventi materiali atti a influenzarne il valore, quali, a titolo esemplificativo, le difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi dei propri *business plan* e nella realizzazione dei piani industriali; inoltre, il valore degli strumenti partecipativi, nei casi in cui siano quotati in mercati regolamentati, potrebbe essere sottoposto a oscillazioni anche significative;
- **rischio di valutazione**: esprime la difficoltà di valutazione dello strumento finanziario in cui investe il Fondo in quanto non quotato e per il quale la SGR utilizza modelli di valutazione basati su tecniche di stima. La valutazione dell'attivo, determinato sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR, potrebbe non corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso;
- **rischio di liquidità**: esprime il rischio connesso alla tipologia di beni in cui investe il Fondo ovvero strumenti finanziari non quotati e/o per i quali non esiste un mercato liquido. Le attività di investimento del Fondo sono attività di lungo periodo tendenzialmente illiquide. Vi è il rischio che la vendita di strumenti finanziari in cui il Fondo è investito avvenga a un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi;
- **rischio di concentrazione**: consiste nella non elevata diversificazione degli emittenti in cui può investire il Fondo, fermo restando il rispetto dei limiti previsti nel Regolamento. Inoltre, il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese che presentano una limitata diversificazione dal punto di vista settoriale, geografico, di gamma prodotto o di cliente;
- **rischio di controparte**: esprime la rischiosità insita nell'esposizione verso le controparti nelle operazioni cui ricorre il Fondo. Le controparti del Fondo sono, da un lato, le Società in Portafoglio, dall'altro i soggetti utilizzati per operazioni di copertura, di deposito o investimento della liquidità, per ottenere garanzie reali o per indebitamento (diverso dalla leva finanziaria, per la quale si rimanda a quanto riportato *sub* 1.2), assicurazioni, *hedging*, deposito vincolato di somme e fidejussioni attive. Il rischio di controparte è caratterizzato dal fatto che l'esposizione, a causa della tipologia di contratti stipulati tra le parti, è incerta e può variare in funzione dell'andamento dei mercati sottostanti;
- **rischio di credito**: attiene al rischio di solvibilità delle imprese partecipate oggetto di investimento nonché al rischio di ritardi o inadempienze nei richiami di capitale da parte degli Investitori;
- **rischio di cambio**: le imprese *target* oggetto di investimento possono essere caratterizzate da una propensione alle esportazioni, e possono quindi esporre il Fondo al rischio relativo alla volatilità dei cambi.
- **rischio di tasso di interesse**: sussiste ove il Fondo faccia ricorso a indebitamento espresso a tasso variabile, nei limiti previsti dall'art.11 del Regolamento di Gestione;
- **rischio operativo**: esprime il rischio di eventi che influiscano negativamente sull'investimento nel Fondo in conseguenza di errori nelle procedure interne, inefficienze nei sistemi informativi, errori umani o eventi esterni, compresi i rischi legali;
- **rischio fiscale**: il rendimento dell'investimento nelle Quote del Fondo da parte di ciascun Investitore può essere influenzato anche negativamente per effetto dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti inerenti, a titolo esemplificativo, (i) al regime fiscale applicabile al Fondo e/o (ii) al trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo e/o (iii) al trattamento fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal Fondo a valere sulle Quote e/o (iv) al trattamento fiscale applicabile ai singoli Investitori;
- **rischio normativo e regolamentare**: il Fondo è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale e internazionale, ovvero l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza, ovvero modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull'attività del Fondo e sulla sua

situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di disinvestimento;

- **rischio connesso all'assenza di un mercato secondario regolamentato e all'illiquidità delle Quote**: atteso che il Fondo è istituito in forma "chiusa", l'investimento nelle Quote è da considerarsi di lungo periodo e illiquido. Non è previsto a carico del Fondo né della SGR il rimborso o il riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo. Le prospettive di liquidabilità dell'investimento prima della scadenza del Fondo sono rappresentate principalmente dalla possibilità di trasferimenti di Quote a terzi (cfr. art. 16 lettera E) del Regolamento), e dall'evenienza che la SGR proceda a rimborsi parziali pro quota delle Quote esistenti (cfr. art. 16 lettera D) del Regolamento); il trasferimento delle Quote è comunque soggetto a specifiche previsioni del Regolamento e al consenso della SGR, per cui non vi è garanzia alcuna che le Quote possano essere cedute in tempi ragionevoli nemmeno sulla base di un accordo tra privati;
- **rischio di decisioni avverse nei confronti degli Investitori di minoranza**: essendo, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, attribuito a determinate maggioranze di Investitori il potere di approvare attraverso delibere assunte dagli Investitori, anche in sede di Assemblea degli Investitori, decisioni quali la sostituzione della SGR, la modifica del Regolamento stesso o la liquidazione anticipata del Fondo medesimo, vi è il rischio che una minoranza degli Investitori possa subire decisioni contrarie alla propria volontà;
- **rischi legati agli investimenti in società non quotate**: la politica di investimento del Fondo prevede che il suo patrimonio possa essere investito in società non quotate, che comportano livelli di rischio superiori rispetto ad analoghe operazioni effettuate a favore di società aventi titoli quotati. In particolare, le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo pubblicistico analogo a quello predisposto per le società quotate. Ciò comporta, fra l'altro, l'indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello delle società con titoli quotati. La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre generare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo nella liquidazione delle quote oltre i termini di scadenza del Fondo. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita della partecipazione e, conseguentemente, sul valore della Quota;
- **altri rischi**: alcune operazioni di investimento possono presentare rischi specifici in aggiunta a quelli sopra menzionati. Eventuali partecipazioni in aziende dove è previsto un ricambio imprenditoriale possono presentare rischi specifici connessi al cambio di conduzione delle stesse. L'assunzione di partecipazione in imprese in temporanea difficoltà è caratterizzata da minore prevedibilità di risultati e, pertanto, da un maggior grado di rischio. Ulteriori rischi sono legati all'utilizzo della leva finanziaria (cfr. successivo paragrafo 1.2).

Inoltre, il Fondo potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a *bail-in* <sup>(1)</sup>.

Si evidenzia altresì che a) la liquidità del FIA depositata presso intermediari diversi dal depositario è, altresì, soggetta a *bail-in* e b) i depositi del Fondo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE).

\*.\*.\*

La partecipazione al Fondo comporta un elevato livello di rischiosità.

La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito.

Il rendimento del Fondo può variare significativamente di anno in anno in funzione del rendimento delle singole attività nelle quali il patrimonio del Fondo è investito. La perdita parziale o totale del capitale investito nel Fondo è insita in questa tipologia di investimenti, per cui l'investitore deve essere consapevole di questa evenienza.

---

<sup>(1)</sup> La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il *bail-in* costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d'investimento, introdotte dai decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD").

L'investitore deve considerare i rischi precedentemente descritti prima di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d'investimento.

In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata del Fondo, l'investimento nel Fondo è adatto a investitori esperti, con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, per i quali tale investimento non rappresenti l'unico programma d'investimento e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla Società di Gestione ed i rischi ad esse connessi.

### **Limiti di investimento**

Il Fondo è un fondo di investimento alternativo mobiliare riservato e non trovano, pertanto, applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio previste dalle Disposizioni di Vigilanza per i fondi di investimento alternativi chiusi non riservati (Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato, il "Provvedimento Banca d'Italia").

Troveranno pertanto applicazione i limiti di investimento indicati nel Regolamento all'art. 7 oltre alle limitazioni nei settori merceologici e nelle imprese in situazioni di difficoltà, come sopra indicato.

#### **1.2 CIRCOSTANZE IN CUI IL FIA PUÒ RICORRERE ALLA LEVA FINANZIARIA, I TIPI E LE FONTI DI LEVA FINANZIARIA AUTORIZZATI E I RISCHI ASSOCIATI, OGNI EVENTUALE RESTRIZIONE ALL'UTILIZZO DELLA LEVA FINANZIARIA E TUTTE LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIUTILIZZO DI GARANZIE FINANZIARIE E DI ATTIVITÀ, IL LIVELLO MASSIMO DI LEVA FINANZIARIA CHE IL GESTORE È AUTORIZZATO AD UTILIZZARE PER CONTO DEL FIA**

Il Fondo non fa normalmente ricorso alla leva finanziaria.

Il Fondo potrà assumere prestiti esclusivamente finalizzati a fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, per investire prontamente i flussi di liquidità. Il ricorso a finanziamenti potrà verificarsi anche in caso di sfasamenti temporali tra la riscossione degli importi richiamati al fine di effettuare gli investimenti e l'esecuzione degli investimenti stessi.

In ogni caso l'ammontare di tali prestiti, durante il Periodo di Investimento, non potrà eccedere il 50% dell'Ammontare del Patrimonio del Fondo.

Al termine del Periodo di Investimento o comunque dal momento in cui sono stati richiamati tutti gli impegni, l'ammontare dei prestiti per fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria non potrà superare il 50% del valore complessivo netto del Fondo.

#### **1.3 NEL CASO DI FONDO FEEDER, UNA DESCRIZIONE DEL FONDO MASTER E CON RIFERIMENTO A QUEST'ULTIMO, DOVE È STABILITO E LA RELATIVA POLITICA DI INVESTIMENTO E NEL CASO DI FONDO DI FONDI INFORMAZIONI IN MERITO ALLO STATO DOVE SONO DOMICILIATI I FONDI SOTTOSTANTI**

Non applicabile in quanto il Fondo non è un fondo *feeder*, né si configura come fondo *master* per altri Fondi.

#### **1.4 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI O DI RIUTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI, OVVERO SOTTOSCRIZIONE DI TOTAL RETURN SWAP**

Non è, allo stato, intenzione della SGR fare ricorso, nella gestione del Fondo, a operazioni di finanziamento tramite titoli, al riutilizzo di strumenti finanziari o alla sottoscrizione di *total return swap*.

Laddove, diversamente da quanto rappresentato al precedente paragrafo, la SGR dovesse in futuro decidere di fare ricorso a simili operazioni, la stessa ne darà preventiva comunicazione agli investitori, specificando, in particolare, le motivazioni sottese al ricorso a tali operazioni, i rischi connessi alle stesse, nonché i criteri utilizzati per selezionare le controparti contrattuali.



## **2. MODALITÀ SECONDO LE QUALI PUÒ ESSERE MODIFICATA LA STRATEGIA DI INVESTIMENTO O LA POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FIA, O ENTRAMBE**

Le modifiche al Regolamento che riguardano la strategia di investimento e/o la politica di investimento del fondo possono essere apportate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, sulla base dell'interesse dei partecipanti. Le modifiche sono sottoposte all'Assemblea dei Partecipanti che ne delibera l'accettazione con le maggioranze previste dal Regolamento (art. 15).

La Società di Gestione comunica a tutti i Partecipanti le modifiche apportate e la data di efficacia con secondo le modalità previste dall'art 24 del Regolamento (raccomandata A/R, raccomandata a mano, messaggio di posta elettronica certificata anche diretto a caselle di posta elettronica ordinaria).

## **3. PRINCIPALI IMPLICAZIONI GIURIDICHE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON GLI INVESTITORI, COMPRESSE LE INFORMAZIONI SULLA GIURISDIZIONE, LA LEGGE APPLICABILE E L'EVENTUALE ESISTENZA DI STRUMENTI GIURIDICI CHE PREVEDANO IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE SUL TERRITORIO IN CUI È STABILITO IL FIA**

Il Fondo e la Società di Gestione sono disciplinati da un complesso di norme, sovranazionali (Regolamenti UE direttamente applicabili), nonché nazionali, di rango primario (D. Lgs. n.58 del 1998) e secondario (regolamenti ministeriali, della CONSOB e della Banca d'Italia).

La Società di Gestione agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al Fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società; delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la Società di Gestione risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società di Gestione o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La Società di Gestione non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

Il rapporto contrattuale tra i Sottoscrittori e la Società di Gestione è disciplinato dal Regolamento di gestione.

La soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento è regolata dalla legge e dalla giurisdizione italiana e, in particolare, è rimessa alla competenza del Foro di Milano (salvi i casi di competenza inderogabile ai sensi delle applicabili disposizioni normative).

Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato UE è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato Extra-UE è regolato dalle convenzioni internazionali applicabili o dagli articoli 64 e ss. della Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Gli Investitori diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali di cui, rispettivamente, all'art. 6, comma 2-*quater*, lettera d), e ai successivi commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del TUF, possono rivolgersi, per la risoluzione di alcune tipologie di controversie con l'intermediario, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), istituito con delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile nei limiti e nei termini stabiliti dal citato regolamento della CONSOB. L'ACF è competente a conoscere le controversie per un controvalore non eccedente i 500.000 euro e qualora le stesse siano relative alla violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione a questa imposti dal TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio.

## **4. IDENTITÀ DEL GESTORE, DEL DEPOSITARIO E DEL REVISORE E DI OGNI ALTRO PRESTATORE DI SERVIZI. FUNZIONI E LE RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI E I CORRISPONDENTI DIRITTI DEGLI INVESTITORI IN IPOTESI DI INADEMPIMENTO**

#### **4.1 Identità e responsabilità del Gestore**

Il gestore del Fondo è Zenit SGR S.p.A. - società di gestione del risparmio avente per oggetto la gestione del patrimonio e dei rischi degli OICR nonché l'amministrazione e la commercializzazione degli OICR gestiti, autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta nell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 58/98 nella sezione "Gestori di OICVM" con il numero 14 e nella sezione "Gestori di FIA" con il numero 13 - con sede in Milano via Privata Maria Teresa n. 7 ([www.zenitsgr.it](http://www.zenitsgr.it)).

La Società di Gestione è responsabile verso i partecipanti dell'adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.

Alla SGR compete la gestione del patrimonio del Fondo; essa vi provvede nell'interesse dei partecipanti nel rispetto della normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente ed in applicazione delle prescrizioni e delle disposizioni via via emanate dall'Autorità di Vigilanza e dal Regolamento.

#### **4.2 Identità e responsabilità del Depositario**

Il Depositario del Fondo è DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, in via Anna Maria Mozzoni, 1.1, Partita IVA 13212880150 e Codice Fiscale 00410710586, iscritta al numero 5000.5 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 (di seguito il "**Depositario**").

Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Il Depositario detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi dello stesso;
- b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo;
- c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo, la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
- d) esegue le istruzioni della Società di Gestione se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei singoli partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi che le derivano dallo svolgimento dell'incarico.

In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal FIA o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

#### **4.3 Identità e responsabilità del Revisore Legale dei conti**

La società di revisione legale dei conti del Fondo è Deloitte & Touche S.p.A. con sede sociale in via Tortona, 25 – 20144 Milano (MI) e iscritta nel Registro delle Società di revisione legale tenuto dal Ministero dell'Economia e della Finanza al numero 132587, incaricata della revisione legale dei conti della Società di Gestione e del Fondo nonché, ai sensi dell'art. 9 del TUF, della certificazione della Relazione Annuale e del rendiconto di liquidazione del Fondo.

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

#### **4.4 Identità e responsabilità di altri prestatori di servizi**

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, della collaborazione di *advisor* esterni. La Società di Gestione nella gestione del patrimonio del Fondo, si avvale dei servizi resi da ADB Corporate Advisory S.p.A., società con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 65. In qualità di *Advisor*, ADB Corporate Advisory SpA presta in favore del Fondo, tra le altre, le seguenti attività:

- a. analisi di bilancio della società emittente, del *business plan* o *budget*;
- b. assistenza nel reperire dalla società emittente informazioni aggiuntive utili alla valutazione dell'investimento;
- c. assistenza nel contattare, eventualmente, i soggetti che sono intervenuti in fase di investimento;
- d. supporto nell'attività di *due diligence* preventiva relativa all'emittente;
- e. attività di monitoraggio dell'investimento e verifica della sussistenza delle condizioni che hanno determinato la scelta dell'investimento;
- f. assistenza alla redazione delle schede di aggiornamento dei prodotti e dei *report* da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- g. ogni altra attività funzionale al Fondo con esplicita esclusione di attività espressamente riservate alla Società di Gestione.

Il suddetto mandato è stato conferito dalla SGR nel rispetto dei presidi adottati in materia di operazioni in conflitto di interesse. La SGR monitora periodicamente il livello qualitativo delle prestazioni rese.

\*.\*.\*

La durata e la modalità di revoca degli incarichi sopra descritti sono disciplinate nei contratti stipulati tra la SGR e la controparte in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. In ogni caso, il conferimento di tali incarichi non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR.

In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte dei soggetti sopra indicati, i sottoscrittori del Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

#### **5. MODALITÀ CON CUI IL GESTORE SODDISFA I REQUISITI RELATIVI ALLA COPERTURA SU POTENZIALI RISCHI DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ CHE LO STESSO ESERCITA**

La Direttiva 2011/61/UE ("AIFMD"), all'art. 9, par.7, prevede che, al fine di coprire i potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalla propria attività, le società di gestione debbano disporre di fondi propri aggiuntivi adeguati a coprire i potenziali rischi di responsabilità derivanti da negligenza professionale; ovvero essere titolari di un'assicurazione della responsabilità civile professionale in caso di responsabilità per negligenza professionale che sia adeguata ai rischi coperti. Le modalità di attuazione della predetta disposizione sono contenute nel Capo II, Sezione 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 (il "**Regolamento Delegato**").

Ciò premesso, la Società di Gestione a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale ha stipulato una apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione.

#### **6. EVENTUALE DELEGA A TERZI DELLA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO O DELLA GESTIONE DEL RISCHIO OVVERO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA ATTRIBUITE DALLA LEGGE AL DEPOSITARIO, IDENTITÀ DEL SOGGETTO DELEGATO ED EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE CHE POSSONO DERIVARE DA TALI DELEGHE**

La Società non intende far ricorso a soggetti terzi delegati per le attività di gestione del portafoglio, delle attività di gestione del rischio e delle funzioni attribuite dalla legge al depositario.

## **7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL FIA E METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INVESTIMENTO, IVI COMPRESSE LE ATTIVITÀ DIFFICILI DA VALUTARE**

Il processo di valutazione dei beni del Fondo ha la finalità di esprimere correttamente la situazione patrimoniale del Fondo ed è svolto internamente alla SGR secondo i criteri indicati nel Regolamento 231/2013 e nel Provvedimento Banca d'Italia.

La funzione preposta alla valutazione è, in linea con il principio di proporzionalità, gerarchicamente e funzionalmente indipendente dalle funzioni preposte alla gestione. La politica retributiva del personale addetto alla funzione assicura la prevenzione dei conflitti di interessi e l'esercizio di influenze indebite sul personale stesso.

Le politiche e le procedure di valutazione adottate dalla SGR sono sottoposte a revisione almeno annuale. Nell'ambito del processo di valutazione è altresì previsto il coinvolgimento, per quanto di rispettiva competenza, delle funzioni di controllo interno.

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione – determinato in base ai criteri indicati nel Regolamento 231/2013 e nel Provvedimento Banca d'Italia – delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività.

Il Valore Unitario della Quota è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo, diviso per il numero delle Quote emesse.

La determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo è effettuata almeno con la periodicità prevista per il calcolo del Valore Unitario della Quota; a tale calcolo la Società di Gestione provvede almeno con cadenza semestrale entro i termini indicati nel Regolamento (cfr. articolo 18).

Il Valore Unitario della Quota è reso noto ai Partecipanti almeno semestralmente, con le modalità indicate nel Regolamento (cfr. articoli 19 e 24).

## **8. DESCRIZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ DEL FIA, INCLUSI I DIRITTI DI RIMBORSO IN CIRCOSTANZE NORMALI E IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Data la natura di tipo chiuso e le caratteristiche delle *asset class* del Fondo, l'investimento nel Fondo è da considerarsi illiquido. Pertanto, le prospettive di liquidabilità dell'investimento prima della fase finale del procedimento di liquidazione del Fondo sono rappresentate a) dalla possibilità di trasferimenti di Quote a terzi, con i limiti indicati nell'articolo 16 paragrafo (E) del Regolamento e b) dall'evenienza che la SGR proceda a rimborsi parziali pro quota (cfr. articolo 16 paragrafo (D) del Regolamento).

La SGR si è dotata di procedure che consentono una verifica costante della liquidità del Fondo. La SGR riesamina periodicamente le procedure adottate.

Infine, quale ulteriore presidio, il Regolamento prevede la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare il Periodo di Grazia nel caso in cui l'integrale smobilizzo degli investimenti non sia avvenuto entro la scadenza originariamente prevista (cfr. articolo 1, comma 6 del Regolamento).

## **9. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E A CARICO DEL FONDO CON INDICAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO**

Ove non espressamente indicato, si rappresenta che non è possibile quantificare a priori l'ammontare massimo delle spese di seguito indicate.

### **9.1 Spese a carico dei partecipanti e relativo importo massimo**

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1-del Regolamento, sono a carico degli investitori:

- a. le spese di gestione dell'eventuale conto da accendere presso la Banca Depositaria a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di rimborso parziale o finale;
- b. eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione ed il suo perfezionamento;
- c. ulteriori spese connesse alla gestione dei certificati come previsto dall'art. 17 del Regolamento.

## 9.2 Spese a carico del Fondo e relativo importo massimo

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 del Regolamento, sono a carico del Fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all'attività ordinaria del Fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- una commissione di gestione a titolo di remunerazione della Società di Gestione per l'attività svolta, determinata come segue:  
percentuale, in ragione d'anno, dello 1,32% per la classe "A" e della 0,6% per la classe "B" (i) del controvalore degli importi richiamati per il periodo intercorrente tra la Data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni e la fine del Periodo di Investimento; (ii) del valore complessivo netto del Fondo, dalla fine del Periodo di investimento. Per le modalità di prelievo si rimanda al Regolamento;
- il compenso dovuto al Depositario per l'incarico svolto, corrisposto nella misura massima dello 0,036% del valore del Fondo, con un minimo annuo di 9.000 euro;
- i costi per la gestione amministrativa del Fondo;
- una *set up fee una tantum*, per gli oneri sostenuti dalla Società di Gestione per la costituzione e l'avvio del Fondo, fissata al 3% dell'Importo Sottoscritto, ripartita per il 2,00% in favore della Società di Gestione e per l'1,00% in favore dell'Advisor;
- la remunerazione per l'Advisor per l'attività svolta, determinata come segue:  
percentuale, in ragione d'anno, dello 1,08% per la classe "A" e della 0,48% per la classe "B" (i) del controvalore degli importi richiamati per il periodo intercorrente tra la Data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni e la fine del Periodo di Investimento; (ii) del valore complessivo netto del Fondo, dalla fine del Periodo di investimento. Per le modalità di prelievo si rimanda al Regolamento;
- una commissione di *performance*, prelevata sulla posizione del singolo Partecipante al termine della durata del fondo, anche in caso di liquidazione anticipata, calcolata sul rendimento effettivo annuo dell'investimento, che viene applicata al superamento della soglia di *hurdle rate* fissata al 6% annuo al momento della liquidazione del fondo;
- le spese di funzionamento dell'Assemblea dei Partecipanti ivi compreso l'eventuale compenso a favore del Presidente;
- gli oneri, i compensi e le spese relative agli investimenti ed ai disinvestimenti delle attività del Fondo;
- i costi di stampa dei documenti destinati periodicamente ai Partecipanti esclusi gli oneri attinenti a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese delle comunicazioni relative alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge, delle disposizioni di vigilanza ovvero deliberate dall'Assemblea dei Partecipanti al Fondo;
- le spese di revisione legale dei conti e di certificazione della contabilità e delle scritture contabili del Fondo;
- i costi connessi all'eventuale utilizzo di banche dati specialistiche e *provider* informatici per le analisi connesse alle attività del Fondo;
- gli oneri connessi con i debiti assunti dal Fondo ai sensi della normativa vigente;
- le spese legali, giudiziarie e di consulenza sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza all'Autorità di Vigilanza per il Fondo;
- il costo relativo all'ammissione alla quotazione delle quote che la Società di Gestione sia eventualmente tenuta a corrispondere in sede di richiesta e successivamente in via continuativa alla Società di gestione del mercato.

## 10. IN IPOTESI DI TRATTAMENTO PREFERENZIALE, IL TIPO DI INVESTITORI BENEFICIARI E, OVE PERTINENTE, GLI EVENTUALI LEGAMI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA QUESTI ULTIMI E IL FIA O IL GESTORE

Non sono previste situazioni di trattamento preferenziale tra i sottoscrittori.

## 11. INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIÙ RECENTE RELAZIONE ANNUALE

La più recente relazione annuale del Fondo è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione, presso la sede del Depositario nonché sul sito internet della Società di Gestione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (cfr. articolo 20 del Regolamento).

## 12. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE

Il patrimonio del Fondo può essere raccolto mediante un'unica emissione di Quote con versamento in denaro.

La sottoscrizione delle Quote del Fondo si realizza attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo (il "**Modulo di Sottoscrizione**") predisposto dalla Società di Gestione e indirizzato alla stessa, contenente, fra l'altro, l'indicazione delle generalità dell'Investitore (cfr. articolo 16 del Regolamento).

Il primo periodo di sottoscrizione decorre dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall'art. 43 del TUF e ha durata massima di 24 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi (cfr. articolo 6 del Regolamento).

Il valore nominale delle Quote di ciascuna classe "A" e "B" è pari a Euro 10.000.

Le quote sono ad accumulazione dei proventi. I proventi eventualmente generati dalla gestione restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Il patrimonio iniziale del Fondo al termine del Primo Periodo di Sottoscrizione è fissato tra un minimo di Euro 1.000.000 (Importo Minimo di Emissione) ed un massimo di Euro 7.500.000.

Le sottoscrizioni diverranno vincolanti e la Società di Gestione potrà dare Avvio all'Operatività del Fondo non appena saranno pervenute sottoscrizioni per un importo almeno pari all'Importo Minimo di Emissione, al raggiungimento del quale la Società di Gestione potrà effettuare una Chiusura Parziale, con richiesta ai sottoscrittori dei versamenti previsti.

In occasione del primo versamento disposto dai partecipanti che sottoscrivono il Fondo successivamente all'Avvio dell'Operatività del Fondo, i sottoscrittori successivi sono tenuti a riconoscere gli oneri già sostenuti dai precedenti partecipanti, ivi compresa la propria quota di commissione di gestione, attribuita alla Società di Gestione, per il periodo compreso tra l'Avvio dell'Operatività del Fondo e la data di regolamento della sottoscrizione.

La sottoscrizione e l'acquisto di Quote del Fondo sono riservati a:

- investitori professionali, cioè i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del TUF;
- soggetti che rientrano nelle categorie di cui all'art. 14, comma 4, del D.M. n. 30/2015 (componenti dell'organo di amministrazione e dipendenti della SGR).

Il Fondo prevede l'emissione di due classi di quote: A e B. La classe A è riservata agli investitori professionali, come descritti al precedente primo alinea, mentre la classe B è riservata ai soggetti di cui al precedente secondo alinea e ad alcune categorie di investitori professionali, specificatamente individuate dalla Società di Gestione nel Regolamento del Fondo, che intrattengano rapporti di affari con la stessa.

Il Fondo può essere sottoscritto per un importo minimo di euro 25.000 per la classe A e di euro 10.000 per la classe B.

La SGR si è dotata di specifiche procedure volte a evitare che le Quote del Fondo siano sottoscritte o acquistate da investitori/acquirenti che non rientrino in una delle categorie di investitori indicate nel Regolamento (cfr. articolo 2).

In particolare, la SGR svolge i controlli di primo e secondo livello per la classificazione della clientela, richiedendo la documentazione e le attestazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni del Regolamento Consob n. 20307/2018 e del D.M. n. 30/2015.

Nel caso di cessione di Quote trovano inoltre applicazione le disposizioni del Regolamento (cfr. articolo 16 E) che prevedono, tra l'altro, che la SGR, dopo le opportune verifiche, possa opporsi alla cessione delle Quote del Fondo ove il cessionario non rientri in una delle categorie di investitori indicate nel Regolamento e/o non rispetti il limite minimo di investimento per gli investitori non professionali, ove applicabile.

### **Rimborsi**

In ragione della natura chiusa del Fondo, non è previsto il rimborso parziale o totale delle quote prima della scadenza del termine di durata del Fondo.

Pertanto, ai sensi del Regolamento, il rimborso delle Quote può avvenire esclusivamente nelle seguenti circostanze: (i) parzialmente, pro-quota (cfr. articolo 16 lettera (D) del Regolamento); (ii) in sede di liquidazione del Fondo (cfr. articolo 23 del Regolamento).

### **13. NAV DEL FIA PIÙ RECENTE DISPONIBILE O L'ULTIMO PREZZO FORMATOSI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO O PIATTAFORMA DI SCAMBIO ORGANIZZATA**

Trattandosi di Fondo di nuova istituzione, non sono disponibili informazioni sul NAV delle Quote.

### **14. RENDIMENTO STORICO DEL FIA, OVE DISPONIBILE**

Trattandosi di un Fondo di nuova istituzione, non sono disponibili informazioni sul rendimento storico del FIA.

### **15. IDENTITÀ DEI PRIME BROKERS E ACCORDI RILEVANTI CONCLUSI CON GLI STESSI, MODALITÀ DI GESTIONE DEI RELATIVI CONFLITTI DI INTERESSE, NONCHÉ INFORMAZIONI SU QUALSIASI TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ ALL'EVENTUALE INTERMEDIARIO PRINCIPALE. CONVENZIONE CON IL DEPOSITARIO: POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE E RIUTILIZZARE LE ATTIVITÀ DEL FONDO, ESONERO DA RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 3 DEL TUF E MODALITÀ CON LE QUALI VERRANNO MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI EVENTUALI MODIFICHE IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ DEL MEDESIMO DEPOSITARIO**

La SGR, nella gestione del Fondo, non fa ricorso a *prime brokers*.

Nella convenzione con il Depositario, non è prevista la possibilità per quest'ultimo di trasferire e riutilizzare le attività del Fondo, né è pattuito un eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del TUF.

Ogni eventuale modifica inerente al regime di responsabilità del Depositario sarà portata a conoscenza dei Partecipanti secondo le modalità previste nel Regolamento per le comunicazioni ai Partecipanti (cfr. articolo 24).

### **16. MODALITÀ E TEMPI DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 23, PARAGRAFI 4 E 5, DELLA DIRETTIVA AIFMD 2011/61/UE**

| INFORMAZIONI  | MODALITÀ E TEMPISTICHE DI DIVULGAZIONE   |
|---|--|
| La percentuale di attività del Fondo oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida | La percentuale è comunicata in occasione della relazione annuale del Fondo.                            |
| Qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del Fondo  | Nuove misure per la gestione della liquidità del Fondo sono descritte, se adottate, in occasione della |

|   |  |
|---|--|
|   | relazione annuale del Fondo.   |
| Il profilo di rischio attuale del Fondo e i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dalla Società di Gestione per gestire tali rischi   | Il profilo di rischio del Fondo è alto. L'aggiornamento del profilo di rischio e l'aggiornamento del sistema di gestione dei rischi, rispetto alla descrizione contenuta nel presente documento, avviene in occasione della relazione annuale del Fondo.   |
| Eventuali modifiche al livello massimo della leva finanziaria che la Società di Gestione può utilizzare per conto del Fondo nonché ogni diritto di riutilizzo di garanzie finanziarie o ogni garanzia accordata nel quadro di accordi di leva finanziaria | Il Fondo non fa ricorso a strumenti finanziari derivati e l'eventuale ricorso all'assunzione di prestiti per fronteggiare sfasamenti temporali della tesoreria e degli impegni di investimento, avviene con il limite del 50% del valore complessivo netto del Fondo.<br>Nuove misure sono descritte, se adottate, in occasione della relazione annuale del Fondo. |
| L'importo totale della leva finanziaria utilizzata da tale Fondo  | L'informazione, qualora rilevante, è comunicata in occasione della relazione annuale del Fondo.  |